

PERCORSO ISPETTORATO DEL LAVORO – INAIL E MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Le Indagini preliminari

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo della Indagini preliminari e del loro possibile epilogo.

In particolare, andremo ad approfondire:

- Finalità delle indagini e Condizioni di procedibilità
- Attività d'indagine d'iniziativa della Polizia giudiziaria
- Attività d'indagine del P.M.
- l'Incidente probatorio
- la Chiusura delle indagini

Bene, non ci resta che cominciare...

Finalità delle indagini e Condizioni di procedibilità

Nel modello processuale delineato dal codice di rito, le **Indagini preliminari** costituiscono una fase del procedimento penale che ha inizio con la iscrizione della **notizia di reato** soggettivamente qualificata nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. (è prevista, tuttavia, anche la "provvisoria" iscrizione dell'Indagine a carico di **ignoti**, salvo il necessario successivo passaggio a "noti") volta alla individuazione di elementi utili al P.M. per le sue determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale (art. 357 c.p.p.).

L'epilogo delle indagini può quindi variare, a seconda che il P.M. decida di procedere nei confronti dell'Indagato, esercitando l'**azione penale**, ovvero opti per la **archiviazione** della notizia di reato.

A tal fine, il P.M. "dirige" le indagini avvalendosi della Polizia giudiziaria.

Il codice individua, inoltre, i casi nei quali è previsto l'intervento, nel corso delle indagini, del Giudice per le indagini preliminari (g.i.p.), al quale il P.M., ovvero le parti private, possono inoltrare richieste nel corso della fase investigativa.

La **notizia di reato** può essere acquisita mediante:

- **denuncia da parte di Pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio** che nell'esercizio delle funzioni o del servizio siano giunti a conoscenza di un reato perseguibile d'ufficio (art. 331 c.p.p.)
- denuncia da **parte di privati**, sempre in caso di reati perseguibili d'ufficio (art. 333 c.p.p.), ovvero mediante **referto** (art. 332 c.p.p.)

Inoltre, in ordine a taluni reati, la legge individua "condizioni" al verificarsi delle quali l'azione penale può essere validamente esercitata: c.d. **condizioni di procedibilità**.

Esse sono:

- la **Querela**, nei reati procedibili a Querela della persona offesa (artt. 336 segg. c.p.p.)
- l'**Istanza** e la **Richiesta di procedimento** (artt. 341 e 342 c.p.p.);
- l'**Autorizzazione a procedere** (art. 343 c.p.p.).

Quando per la procedibilità dell'azione la legge prevede il verificarsi di tali condizioni, in difetto, l'azione è **improcedibile** e può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento ove per ventura fosse stato instaurato. La mancanza di una condizione di procedibilità, ad esempio, può esser posta alla base:

- della **archiviazione** del procedimento
- ovvero della **sentenza di non luogo a procedere** emessa all'esito dell'**udienza preliminare**
- ovvero della **sentenza di non doversi procedere** pronunciata all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 529 c.p.p.

Attività d'indagine ad iniziativa della Polizia giudiziaria

Le funzioni di Polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. L'attività d'indagine può essere svolta su delega del P.M., sebbene vi siano attività che la Polizia svolge anche di propria iniziativa, la cui disciplina in parte è contenuta nel libro V del codice di procedura penale ed in parte nel libro III dedicato ai c.d. mezzi di ricerca della prova.

Possiamo suddividerle in:

- **attività informative** (acquisizione della notizia di reato, secondo le forme dell'apprensione diretta o della ricezione, art. 330)
- **attività investigative** (ricerca dell'autore del reato mediante il compimento di atti tipici e atipici, art. 348, c. 2)
- **attività assicurative delle fonti di prova**, in conformità al canone secondo cui la prova si forma tendenzialmente in sede dibattimentale.

Ai sensi dell'art. 347, c. 1, c.p.p., la Polizia giudiziaria non ha un obbligo temporalmente predeterminato di trasmissione al pubblico delle notizie di reato acquisite, dovendo procedervi in generale "senza ritardo" e comunque entro il termine 48 ore quando siano stati posti in essere atti per i quali è prevista la partecipazione del Difensore. Sussiste un immediato obbligo di trasmissione, infine, nel caso in cui si proceda per i reati, particolarmente gravi, presi in considerazione dall'art. 275, co. 3, c.p.p. quando sussistono ragioni di urgenza, in tal caso la notizia di reato è data immediatamente, anche in forma orale.

Fra le attività investigative e di assicurazione delle fonti di prova, assume particolare rilievo:

- l'attività di acquisizione delle **sommariе informazioni** rese dalla **persona sottoposta alle indagini** con le garanzie previste dall'art. 64 c.p.p. (art. 350 c.p.p.), nonché dalle **persone informate dei fatti** (art. 351 c.p.p.)
- la **perquisizione ed acquisizione di plichi o di corrispondenza** (artt. 352 e 353 c.p.p.)
- gli **accertamenti urgenti** sui luoghi sulle cose e sulle persone ed i conseguenziali **Sequestri** (artt. 354 e 355 c.p.p.)

L'art. 357 c.p.p. stabilisce che la Polizia giudiziaria annota, secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

Deve però essere redatto specifico verbale dei seguenti atti:

- **Denunce, Querele e Istanze** presentate oralmente
- **Sommariе informazioni** rese e **Dichiarazioni spontanee** ricevute dall'Indagato o da altre persone informate dei fatti
- **Identificazione, Acquisizione di plichi e corrispondenza, Accertamenti urgenti** su luoghi, cose e persone, **Perquisizioni e Sequestri**
- Atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il Pubblico Ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini

La documentazione dell'attività di Polizia giudiziaria è posta a disposizione del P.M.

Attività d'indagine del P.M.

Tenuto a svolgere accertamenti non solo a carico, ma anche in favore della persona sottoposta alle indagini (art. 358 c.p.p.), il P.M. procede alle indagini mediante atti tipici, diretti o delegati:

- **Accertamenti tecnici** ed ogni altra operazione per la quale è richiesta una specifica competenza tecnica, a tal fine nominando o avvalendosi di Consulenti tecnici (art. 359 c.p.p.)
- **Prelievo coattivo di campioni biologici** su persone viventi (previa autorizzazione del g.i.p.)
- **Accertamenti tecnici non ripetibili** che riguardino persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni, in tal caso previo avviso alla P.o. ed all'Indagato (oltreché ai rispettivi Difensori), che sono facoltizzati alla nomina di propri consulenti di parte (art. 360 c.p.p.)
- **Individuazione di persone e cose** (art. 361 c.p.p.)
- **Assunzione di informazioni** da parte di persone informate dei fatti (art. 362 c.p.p.)
- **Interrogatorio** di persona imputata in un procedimento connesso o collegato (art. 363 c.p.p.)

Fra gli Atti d'indagine, individuiamo infine **atti c.d. garantiti** per il cui compimento il P.M. è tenuto a dare **avviso** al Difensore della persona sottoposta alle indagini, ed atti ai quali il Difensore ha diritto di assistere senza essere avvisato. Alla prima categoria appartengono:

- l'**Interrogatorio**
- l'**Ispezione**
- la **Individuazione di persone**
- e il **Confronto** cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini (art. 364 c.p.p.)

Alla seconda (atti ai quali il Difensore ha diritto di assistere senza essere avvisato) appartengono:

- **Perquisizione**
- e **Sequestro** (art. 365 c.p.p.)

L'**informazione di garanzia**, infine, è l'atto disciplinato dall'art. 369 c.p.p. con il quale il P.M. che deve procedere al compimento del primo atto a contenuto investigativo al quale il Difensore ha diritto di assistere, comunica alla persona sottoposta alle indagini ed alla P.o. la indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la data ed il luogo del fatto con l'invito a nominare un Difensore di fiducia.

L'Incidente probatorio

In taluni casi tassativamente previsti dalla legge, nel corso delle **indagini preliminari**, nell'**udienza preliminare** ovvero nella **fase predibattimentale**, può darsi luogo ad un procedimento incidentale camerale volto ad una anticipata acquisizione della prova nel contraddittorio fra le parti: l'**Incidente probatorio**.

L'istituto è previsto e disciplinato dagli artt. 392 segg. c.p.p. e ricorre ove sia necessario procedere alla acquisizione di **prove non rinviabili al dibattimento**, poi utilizzabili in giudizio, in quanto assunte con la garanzia del contraddittorio, dinanzi ad un Giudice terzo, e con la partecipazione del P.M., dell'Indagato/Imputato e del Difensore.

La **richiesta** di incidente probatorio può essere avanzata **nella fase delle indagini preliminari** dal **P.M.** (a tal fine eventualmente sollecitata dalla P.o.) o dall'**Indagato**.

Nella fase dell'udienza preliminare ed in quella degli atti preliminari, dall'Imputato, dal P.M. nonché da tutte le parti eventuali (Parte civile, Responsabile civile, Obbligato per la pena pecuniaria) nei seguenti casi:

- **Assunzione di una testimonianza** se vi è fondato motivo di ritenere che la persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento, ovvero quando per elementi concreti e specifici vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso
- **Esame** della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, ovvero di persona imputata o indagata in **procedimenti connessi o collegati ai sensi dell'art. 210 c.p.p.**
- **Confronto** tra persone che, in altro incidente probatorio o al Pubblico Ministero, abbiano reso dichiarazioni discordanti, allorquando si verta in una delle situazioni precedenti
- **Perizia o esperimento giudiziale** allorquando la prova riguardi una persona, una cosa o un luogo il cui stato sia soggetto a modificazione non evitabile, ovvero, in caso di Perizia, quando la sua acquisizione al dibattimento ne comporti una sospensione per un tempo superiore a sessanta giorni o quando abbia ad oggetto l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente ex art. 224 bis c.p.p.

- **Ricognizione.** Il ricorso all'incidente probatorio è ammesso anche in caso di Ricognizione, allorquando particolari ragioni di urgenza non ne consentano il differimento al dibattimento

Infine, qualora si proceda per talune fattispecie di reato (maltrattamenti, violenza sessuale, ecc.) può procedersi a incidente probatorio, anche al di fuori dei presupposti di non rinviabilità e di inquinamento di cui al comma 1, allorquando debba assumersi la testimonianza di un soggetto minorenni, ovvero della persona offesa maggiorenne che versi in condizione di particolare vulnerabilità.

Il verbale delle prove assunte in sede di incidente probatorio confluisce direttamente nel fascicolo del dibattimento che si forma al termine dell'udienza preliminare che si concluda con il rinvio a giudizio dell'imputato, costituirà a tutti gli effetti prova valutata dal Giudice ai fini della decisione.

Chiusura delle Indagini preliminari

Le Indagini preliminari hanno una durata predeterminata (dai sei mesi, ai due anni, ai sensi degli artt. 405 e 407 c.p.p., eventualmente prorogabili dal g.i.p. su richiesta del P.M.) a seconda della gravità del reato per il quale si procede.

Al termine di esse il P.M. ha due opzioni:

- formulare richiesta di **archiviazione** al g.i.p
- o, alternativamente, **esercitare** l'azione penale nei modi previsti dalla legge

L'**Archiviazione** è quindi uno dei possibili epiloghi delle Indagini preliminari e può essere richiesta nei seguenti casi:

- quando la **notizia di reato è infondata**, ovvero quando, sulla base di un giudizio prognostico, non sia sostenibile l'accusa in giudizio (artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.)
- quando manca una **condizione di procedibilità** (ad es. la Querela, nei reati perseguibili a Querela dell'offeso). In tal caso, sopravvenuta la condizione, può procedersi alla riapertura delle indagini secondo le scadenze previste dall'art. 414 c.p.p. con decreto motivato del g.i.p. su richiesta del P.M.
- quando sussiste la **Causa di non punibilità della tenuità del fatto** prevista dall'art. 131 bis c.p., quando il reato è **Estinto** (ad es. per prescrizione) o il **fatto non è previsto dalla legge come reato**

Ricorrendone le condizioni, il P.M. formula **Richiesta di archiviazione**, enunciandone sinteticamente le ragioni. Se il g.i.p. accoglie la richiesta, emette un **decreto motivato**.

In caso contrario, fissa un'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p. facendone dare avviso alle parti (al P.M., alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa).

All'esito dell'udienza, che si connota per un contraddittorio eventuale (le parti, cioè, sono sentite se compaiono), il g.i.p. si pronuncia mediante **ordinanza** con la quale, alternativamente:

- dispone l'**archiviazione** del procedimento
- chiede al P.M. di svolgere **ulteriori indagini**
- ordina al P.M. di **formulare l'imputazione** ai sensi dell'art. 409 c.p.p.

Il g.i.p. procede in camera di consiglio anche quando la persona offesa, cui la richiesta di archiviazione del P.M. sia stata notificata, decida di presentare **opposizione** ai sensi dell'art. 410 c.p.p.

Quando non deve richiedere l'archiviazione, prima del termine di durata delle indagini, originariamente determinato, ovvero prorogato dal g.i.p., il P.M. è tenuto a notificare alla persona sottoposta alle indagini ed al suo Difensore, già nominato di fiducia o d'ufficio ex art. 97, 1° co., c.p.p., **avviso di Conclusione delle indagini** preliminari il cui contenuto è previsto dall'art. 415 bis c.p.p.

Trattasi di atto fondamentale, la cui notifica all'**Indagato** ed al **Difensore** è prescritta a pena di **nullità** - da intendersi generale e a regime intermedio - della successiva **Richiesta di rinvio a giudizio** (art. 416 c.p.p.), ovvero del **decreto di citazione diretta a giudizio** (art. 552, co. 2, c.p.p.).

Tale avviso rende edotto l'Indagato non solo della chiusura delle indagini, ma al contempo dell' "ipotesi" di imputazione (di norma, la "sommaria enunciazione del fatto" che l'atto reca viene infatti trasfusa testualmente nei successivi atti di impulso dell'azione, quindi nel capo d'imputazione). Inoltre, determina la **discovery** completa degli atti investigativi di cui la persona sottoposta alle indagini, sino a quel momento, non ha contezza. Ricevuto l'avviso, l'Indagato (e il suo Difensore) hanno un termine di venti giorni decorrenti dalla avvenuta notifica per **prendere visione degli atti ed estrarne copie, produrre documenti, depositare memorie** e gli esiti di eventuali **investigazioni difensive** espletate ai sensi degli artt. 391 bis segg. c.p.p., chiedere di **svolgere ulteriori indagini**, presentarsi per **rilasciare dichiarazioni** o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. In tal caso, il P.M. è obbligato a dare seguito alla richiesta, a pena di nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito le Indagini preliminari.

In particolare, abbiamo trattato:

- Finalità delle indagini e Condizioni di procedibilità
- Attività d'indagine d'iniziativa della Polizia giudiziaria
- Attività d'indagine del P.M.
- l'Incidente probatorio
- la Chiusura delle indagini

Grazie per l'attenzione!